

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO FINANZIARIO 2022/2024 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di luglio alle ore 18.00, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
POLETTI MICHELE
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
POLETTI SILVIA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
MAZZOCCHI CORRADO
BORDIGA RAFFAELE

Assenti giustificati: RADOANI CLAUDIO, ROSA GIANLUCA e BERTI DANIELA

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO FINANZIARIO 2022/2024 E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, ha stabilito che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, il bilancio di previsione 2022-2024, i relativi allegati e la Nota integrativa in conformità con le disposizioni vigenti.

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 24.03.2022, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2021 - art. 3, comma 4, D.lgs. 23.06.2011, n. 118”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 07.04.2022, ad oggetto: “Approvazione atto programmatico di indirizzo 2022 (bilancio di previsione finanziario 2022-2024): parte riferita ai compiti, agli obiettivi, al personale e ai mezzi strumentali assegnati a ciascun servizio e parte finanziaria”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 25.05.2022, ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 25.05.2022, ad oggetto: “1^ Variazione al bilancio finanziario 2022-2024”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 59 dd. 09.06.2022, ad oggetto: “1^ Variazione alla parte finanziaria dell'atto programmatico di indirizzo 2022 (bilancio di previsione finanziario 2022/2024)”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 60 dd. 09.06.2022, ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: 1^ variazioni di cassa ex art. 175, comma 5 bis, lettera d), d.lgs. 267/2000”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 14.06.2022, ad oggetto: “1° prelevamento di somme dal fondo di riserva – codice di bilancio 20011.10.02705 e conseguente variazione

di cassa”;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), dove è previsto che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Atteso che, a norma dell'art. 193, comma 2, del citato D.lgs. 267/2000, almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Preso atto della relazione del Sindaco, integrativa di ciò che è dato desumere dalla documentazione preparatoria della seduta messa a disposizione dei consiglieri, in ordine alle ragioni che stanno alla base delle variazioni al bilancio finanziario 2022-2024 oggetto del presente provvedimento, così come analiticamente riportate nel prospetto Allegato A).

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto ed in base alla normativa contabile in materia, effettuare una verifica generale di tutte le voci di bilancio con particolare riguardo alle entrate di parte corrente afferenti.

Vista e richiamata agli atti, pur non costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la nota della Provincia Autonoma di Trento-Servizio Autonomie Locali prot. n. S110/2022/5.7-2022-60/CG pervenuta a Pi.tre al prot. n. 4533/A dd. 04.07.2022 ed avente ad oggetto: “Contributi ai comuni per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17” ed appurato che al comune di Borgo Chiese è stato concesso in forza della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1149 dd. 24.06.2022 un contributo da iscrivere al titolo 2 dell'entrata pari ad Euro 16.132,00. Tale posta viene iscritta con la presente variazione per finanziare i superi di spesa afferenti i “costi dell'energia elettrica e del gas naturale” e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della L. 27.04.2022, n. 34.

In parte corrente ed in parte capitale dell'entrata sono contabilizzate le variazioni per l'assegnazione del maggior contributo riconosciuto in conto annualità 2022 dalla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige e relativo al concorso alle spese sia correnti che c/capitale dell'ente (le predette quote vengono contabilizzate in conto anno 2022 stante l'avvenuta trasmissione della documentazione a consuntivo che annualmente, dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente quello in corso, deve essere inviato alla Regione Autonoma Trentino Alto-Adige). Le maggiori entrate, per quanto sopra esposto, vengono contabilizzate ed iscritte con il presente provvedimento sia per la parte corrente che per la parte straordinaria e ciò a seguito della nota della Regione acquisita a Pi.tre al prot. n. 4184/A dd. 15.06.2022 e quantificata con Decreto della Dirigente della Ripartizione II – Enti Locali n. 497 dd. 09.06.2022.

Fra le minori entrate di particolare rilievo preme evidenziare la minor compartecipazione in parte corrente afferente la gestione dell'impianto natatorio di valle e ciò a seguito della puntuale rendicontazione effettuata dal servizio finanziario al Consorzio Bim del Chiese in forza della convenzione che regola i rapporti finanziari per la gestione della piscina nell'abitato di Condino. La minore entrata viene contabilizzata a bilancio finanziario 2022/2024 in conto anno 2022 pari ad Euro 15.890,00 perché la regolazione del rapporto di compartecipazione alle spese del centro natatorio di valle di Condino tramite trasferimento

annuale del locale Consorzio Bim del Chiese presuppone l'approvazione del conto economico afferente le spese di gestione della struttura sportiva di che trattasi da parte della partecipata E.S.Co. Bim e comuni del Chiese spa (approvazione che avviene entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'esercizio considerato). La minore entrata contabilizzata sull'es. fin. 2022 trova ragione di esistere considerando che vi sono stati minori costi a consuntivo 2021 rispetto al preventivo di spesa in conto es. fin. 2021 così come documentazione in atti e trasmessa al Cons. Bim del Chiese entro la scadenza del 31/07/2022 (si richiama a tal proposito la nota del Servizio Finanziario prot. n. c_m352-27/05/2022-0003704/P depositata in atti).

Le nuove spese correnti di natura non ricorrente vengono esposte nell'Allegato D) alla presente deliberazione e riguardano in particolare la spesa "rilevante ai fini IVA" per conguaglio canoni di gestione centrali idroelettriche sulle condotte idropotabili da parte di E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA.

Per quanto attiene alle entrate di natura straordinaria si rinvia a quanto puntualmente esposto nell'Allegato C). "Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per gli esercizi 2022, 2023 e 2024". Preme evidenziare che trovano ora allocazione e contabilizzazione a bilancio:

- la maggiore entrata afferente il contributo regionale esigibile in conto annualità 2022 e pari ad Euro 16.386,53 così come quantificato con nota della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige prot. n. 4184/A dd. 15.06.2022 e con Decreto della Dirigente della Ripartizione II – Enti Locali n. 497 dd. 09.06.2022;
- la minore entrata di Euro 24.410,00 afferente il contributo provinciale per il supero di spesa relativo alla variante "Somma urgenza Loc. Porte in C.C. Cimego" (il contributo provinciale in parola è stato concesso con Determina dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento-Servizio Prevenzioni Rischio e Centrale Unica di Committenza n. 2021-S033-00533 per un importo complessivo di Euro 91.484,02). A seguito della contabilità finale della spesa complessivamente sostenuta formalizzata con determina del Servizio Tecnico n. 72 dd. 29.04.2022 si è potuto constatare una minore spesa sostenuta; per quanto detto risulta ora doveroso diminuire la quota di contributo provinciale concesso sulla variante dell'opera di che trattasi e contabilizzato a bilancio finanziario 2022/2024 in conto esercizio 2022 per la manutenzione del patrimonio stradale pari appunto alla minor spesa sostenuta; la minore entrata viene contabilizzata a bilancio finanziario 2022/2024 (anno 2022) perché la spesa afferente la somma urgenza sopra indicata e concludente nella somma impegnata a bilancio 2021/2023 (anno 2021) pari a complessivi Euro 275.494,22 è stata finanziata con parte del contributo provinciale concesso per Euro 132.364,22 e per Euro 143.130,00 con le risorse afferenti gli utili di E.S.Co. Bim del Chiese Spa;
- fra le maggiori spese di un certo rilievo si evidenziano l'acquisto di programmi informatici per il servizio tecnico, il contributo straordinario alla Pro Loco di Cimego per la realizzazione del sito internet comunale "visitborgochiese.it", il contributo straordinario alla associazione "La Fusina" di Cimego per l'organizzazione e gestione del "Simposio di scultura" presso Rio Caino, lo sdoppiamento con autonomi codici di spesa per i trasferimenti alla partecipata E.S.Co. Bim del Chiese Spa delle spese di progettazione e realizzazione dell'area camper e impianto fotovoltaico presso il centro acquatico e la spesa afferente gli incarichi professionali finalizzati alla revisione straordinaria della numerazione civica e toponomastica negli abitati di Borgo Chiese e la spesa per la progettazione e studio di fattibilità relativi all'ampliamento/integrazione/modifiche alla rete di teleriscaldamento esistente nel comune.

Esaminato il richiamato Allegato A), dal quale si evince che le variazioni comportano:

				2022	2023	2024
nuove o maggiori entrate				€ 129.328,00	€ -	€ -
minori spese				€ 831.534,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
totale variazioni in aumento dell'attivo ed in diminuzione del passivo				€ 960.862,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
nuove o maggiori spese				€ 908.432,00	€ -	€ -
minori entrate				€ 52.430,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
totale variazioni in diminuzione dell'attivo ed in aumento del passivo				€ 960.862,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00

Richiamato l'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18, dove, al comma 2, sono elencati gli articoli del D.lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali, tra i quali è compreso l'art. 200, che testualmente recita:

“1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.”

Tenuto conto che con la presente variazione non vengono alterati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio così come previsti dall'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come dato evincere dai prospetti posti in calce all'Allegato A).

Dato atto che le variazioni di cui al presente provvedimento comportano la modifica del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022-2024, con l'aggiornamento in particolare delle seguenti schede:

- “Scheda 1- Parte prima”: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco;
 - “Scheda 2” Quadro delle disponibilità finanziarie;
 - “Scheda 3” Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti;
 - “Scheda 4” Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 26.000,00 – ANNO 2022”;
- le sopra specificate schede, debitamente modificate, costituiscono l'Allegato B) della presente deliberazione.

Esaminato il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 alla luce delle variazioni oggetto del presente atto deliberativo, del quale costituisce l'Allegato C).

Considerato che risulta obbligatorio deliberare il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2, lettera g).

Rilevato che, con comunicazione interna protocollo di data 12.07.2022 n. 4762/I, il responsabile del servizio finanziario ha attestato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da ripianare o di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e che quindi, permanendo una situazione di equilibrio di bilancio, non si rende necessario adottare alcuna misura correttiva volta a ripristinare il pareggio.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Preso atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e quindi della non necessità di procedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui stanziamento a bilancio è attualmente di Euro 33.770,00 e il cui accantonamento, nel risultato di amministrazione, è pari ad Euro 105.900,00.

Dato atto che l'attuale dotazione del Fondo di riserva di cassa viene implementata della cifra di Euro 689,40 in ossequio ai limiti minimi previsti ex art. art. 166 comma 2-quater D.lgs. 267/2000 e ss. mm..

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti – verbale n. 5/2022 di data 18/07/2022, acquisito agli atti al prot. n. 4958 dd. 20.07.2022.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., i pareri sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e sulla regolarità contabile entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Dato atto che è venuto meno l'obbligo di invio anche delle variazioni di bilancio al tesoriere comunale così come stabilito dal D.L. dd. 26.10.2019, n. 124 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito successivamente in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019) e richiamato in particolare quanto stabilito dall'art. 57 comma 2-quater del sopra citato D.L. dd. 26.10.2019, n. 124 che testualmente recita: "Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i comma 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati; b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata".

Vista la Certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del Decreto Legge 14.08.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. n. 126 dd. 13.10.2020 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) sull'utilizzo nel 2021 dei fondi ministeriali assegnati per il contrasto alla pandemia da Covid19 trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2022 (protocollo di acquisizione del MEF n. 118927 dd. 18.05.2022).

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Visto il D.lgs. 23.06. 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di apportare le necessarie conseguenti modifiche al programma generale delle opere pubbliche parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, così come risultanti dalle seguenti schede:
 - “Scheda 1- Parte prima”: Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco;
 - “Scheda 2” Quadro delle disponibilità finanziarie;
 - “Scheda 3” Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti;
 - “Scheda 4” Elenco sommario delle manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad Euro 300.000,00 e dei lavori pubblici da eseguirsi in economia di importo non superiore ad Euro 26.000,00 – ANNO 2022 , che, debitamente modificate, costituiscono l’Allegato B) della presente deliberazione.
3. Di approvare l’assestamento al bilancio finanziario 2022-2024 quale risulta dall’Allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di dare atto che, per effetto delle variazioni introdotte con la presente deliberazione, il nuovo quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è quello di cui all’Allegato C).
5. Di prendere atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio, nel mentre vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti; ciò come dato desumere dalla verifica degli equilibri di bilancio in calce all’Allegato A);
6. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l’elenco delle “Entrate e spese non ricorrenti-bilancio di previsione 2022-2024” di cui all’Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per la sola annualità 2022.
7. Di dare atto, per quanto esposto in premessa, del permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:
 - Allegato E) Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del D.lgs. 267/2000;
 - Allegato F) Prospetto di controllo della gestione di cassa;

- Allegato G) Prospetto di controllo della gestione dei residui (parte prima e parte seconda).
8. Di dare altresì atto, per quanto esposto nella precedente parte narrativa, che:
 - rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000;
 - non sono state adottate misure per ripristinare il pareggio in quanto dai dati della gestione finanziaria non si prevede un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - non sono state adottate iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione per gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
 9. Di dare atto, per quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2-quater del D.L. n. 124/2019 "Decreto Fiscale" convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019), che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Tesoriere comunale.
 10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022.
 11. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
 12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba